

N. R.G. 11876/2018



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

**Sezione Specializzata per l'Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Silvia Mossi	Giudice
Patrizia Fantin	Giudice rel/est.

Visti gli atti e i documenti di causa

all'esito della riserva assunta in data 20.11.2019 pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

nato a Douala (Camerun) il (CUI) con

l'avv. VALSERIATI DANIELE

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008



RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, al cui verbale si rinvia, in particolare i seguenti fatti:

La Commissione Territoriale (CT) rigettava la domanda di protezione internazionale e non ravvisava i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 TU immigrazione, ritenendo che le motivazioni che avevano spinto il richiedente a lasciare il proprio paese non fossero astrattamente riconducibili ai motivi di cui all'art. 1 CG, né che egli corresse un rischio effettivo di subire un grave danno con i connotati di cui all'art. 14 D.lgs. 251/2007; il racconto del ricorrente nel suo complesso risultava inoltre non credibile con riferimento a numerosi elementi che elencava. In particolare: il richiedente collocava erroneamente la località di Boya nella regione South West, mentre la stessa risultava trovarsi nella regione West; il richiedente, inoltre, non forniva spiegazioni coerenti e plausibili dei motivi per cui in sede di



formalizzazione della domanda di protezione aveva dichiarato di parlare bagantè e francese, mentre in sede di audizione negava di conoscere altre lingue o dialetti al di fuori dell'inglese, lingua che peraltro non padroneggiava; in ultimo, il richiedente non forniva spiegazioni coerenti e plausibili dei motivi per cui in sede di formalizzazione della domanda di protezione aveva indicato come ultima residenza Boya senza citare Kumba.

Evidenziava infine che nella zona di provenienza del richiedente non era in atto un conflitto armato o una situazione di violenza indiscriminata configuranti i presupposti di cui alla lett. c) art. 14 D.lgs. 251/2007.

Avverso tale provvedimento, notificato in data 9.7.2018, il ricorrente proponeva ricorso, contestando le motivazioni poste dalla Commissione a fondamento del provvedimento di diniego. Il difensore evidenziava l'attendibilità, la coerenza e specificità del racconto narrato dal richiedente specificando, rispetto a quanto narrato avanti la Commissione, che la stessa non aveva tenuto conto della situazione presente in Camerun, caratterizzata da un brutale conflitto (così come indicato sia nel sito della Farnesina sia nel rapporto della Amnesty International), da violenza ed instabilità, in quanto il gruppo armato Boko Haram continuava a commettere gravi violazioni dei diritti umani; il difensore sottolineava, altresì, come la stessa non avesse tenuto conto dello stato di vulnerabilità del ricorrente, il quale se dovesse fare rientro nel suo Paese sarebbe in serio pericolo di vita, essendo più che verosimile un suo arresto da parte dei militari; precisava, altresì, che non si trattava della località di Boya, ma di Buea, cittadina che effettivamente si trovava nelle vicinanze di Kumba; rilevava poi che la Commissione era incorsa in un grave errore di valutazione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto, emergeva come il Camerun fosse sull'orlo di una e vera propria guerra civile. Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti chiedeva, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento della protezione umanitaria;

La Commissione Territoriale si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso senza effettuare difese ed allegando documentazione.

Il Pubblico Ministero concludeva per l'assenza di cause ostative ex art 10, co. 2, e 12, l. b) e c), D.lgs. 251/2007 al riconoscimento di status di rifugiato e/o del diritto alla protezione sussidiaria e/o umanitaria.

All'esito dell'udienza tenutasi il 20.11.2019, previa audizione del ricorrente, il Collegio riservava la decisione.

*

In mancanza di eccezioni preliminari sollevate dalla parte o rilevabili d'ufficio è possibile passare all'esame del merito del ricorso.

I fatti narrati da _____, come sopra riportati, potrebbero essere astrattamente riconducibili ai motivi di persecuzione di cui all'art. 8 D. Lgs 251/2007, avendo egli dichiarato, in estrema sintesi, di essere fuggito dal suo paese in quanto, appartenendo al gruppo anglofono, minoranza avversata dalla maggioranza francofona, aveva partecipato come studente alle manifestazioni di protesta; e all'asserita militanza nel partito UNDP .

Ciò posto occorre verificare se parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio del quale è gravata in quanto, con riguardo alla specifica materia, esso non è derogato ma solo attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti od elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare



la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. art. 3 D. Lvo 251/2007).

Inoltre, come affermato dalla Cassazione, *Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.*" (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016).

Procedendo quindi al vaglio delle dichiarazioni rileva il Collegio che il racconto, presenta non superabili profili di non credibilità, ulteriormente amplificati nel corso del suo interrogatorio libero, che portano a formulare un giudizio di inattendibilità del ricorrente con riferimento agli eventi narrati.

Dalle contraddittorie dichiarazioni rilasciate avanti la CT e in udienza non può ritenersi credibile che il ricorrente fosse uno studente e che in tale veste abbia partecipato alle manifestazioni di protesta nel novembre 2016.


Egli, infatti, ha dapprima dichiarato di aver interrotto gli studi in prima superiore e di lavorare come cameriere (*"trasferiti a Kumba quindi per quanti ho interrotto gli studi facevo il lavoro di cameriere"*) per poi affermare, a precisa domanda della CT, di aver smesso definitivamente di studiare a 19 anni e quindi nel 2012 (*"Lei in che anno ha smesso di studiare? Ovvero quanti anni aveva quando ha smesso di andare a scuola? R. avevo 19 anni D. quindi nel 2012? R. Sì"* v. pg.4 verbale).

Chiestogli spiegazioni di come potesse a distanza di quattro anni affermare che *"Dopo noi studenti, insieme ai nostri genitori, siamo andati per strada dicendo che non andava bene quello che stavano facendo, per fargli capire la nostra situazione ... Avevano iniziato a cercare gli studenti, entravano negli appartamenti per prendere gli studenti, e io sono scappato"* (v. citata pg. 4 del verbale) ha del tutto contraddittoriamente affermato di aver ripreso gli studi e che quando aveva lasciato il Camerun stava ancora studiando.

Chiestogli spiegazioni in udienza ha risposto di aver ripreso la scuola nel 2015, studiando come meccanico. Ma detta precisazione contrasta con la precedente ossia di aver smesso definitivamente a 19 anni ed è inoltre incongruente con l'altra dichiarazione ossia di lavorare nel suo Paese come cameriere.

Ma ciò che è dirimente ai fini del giudizio di credibilità è il fatto che dopo tutti questi asseriti anni di studio il ricorrente non abbia saputo scrivere correttamente né il nome della città dove abitava, né quelle in cui aveva studiato (*"D. come mai allora non riesce a scrivere nemmeno il nome della sua città? R. io credo di saperlo scrivere. A questo punto si invita il richiedente a scrivere il nome della città in cui ha studiato, la scuola di Kumba e di Boya. Viene acquisito lo scritto del richiedente"*) come evincibile dallo scritto qui sotto riportato





Inoltre va osservato che il ricorrente non ha saputo indicare dove si trovasse la sua città natale (Douala, la città più popolosa del Cameroun) (“D. *in quali regioni del Camerun si trovano Douala e Kumba?* R. *Kumba si trova nel South West D. E Douala?* R. *non ricordo in questo momento*”).

Il che porta quantomeno a ritenere che egli non abbia effettuato gli studi asseriti e, conseguentemente, ad escludere che abbia partecipato come studente alla manifestazione tenutasi nel 2016, tenuto conto anche che tutte le notizie fornite su quest’ultima appaiono impersonali, in quanto facilmente reperibili su articoli anche in internet, oltrechè contraddittorie.

Chiestogli dalla CT di riferire cosa gli fosse personalmente accaduto in occasione degli scontri e cosa avesse fatto, il ricorrente è limitato a dire “*Eravamo i leader per questi problemi. Hanno arrestato tantissimi miei amici, ecco perché sono scappato, mi avrebbero ucciso se mi avessero visto. Ecco perché sono scappato così*”.

In udienza ha poi dichiarato circostanze diverse rispetto al suo racconto avanti la CT.

Chiestogli di cosa avesse paura, visto che aveva affermato di non essere stato identificato dalla polizia, ha risposto invece di esserlo stato ed ha aggiunto, per la prima volta, di essere stato anche bloccato in quanto preso per un braccio dalle forze dell’ordine (“

).

Circostanze mai accennate nel ricorso nel quale il difensore si è limitato a riportare del tutto genericamente gli scontri (v. pg.3).

Incongruenze si riscontrano anche con riferimento alla città di Boya il cui nome il ricorrente non è stato in grado di scrivere (v. supra) e che il difensore vorrebbe identificare con la città di “Buea”. Ebbene se così fosse sarebbero comunque errate le indicazioni date avanti la CT ove su precisa domanda di quale fosse la distanza tra la suddetta città e quella di Kumba, il ricorrente ha risposto “tre ore in auto” mentre in udienza ha affermato quanto segue: “D. *quanto dista Boya da Kumba?* R. *Un’ora e trenta. Il nome è proprio Boya. Nella divisione di Fako*” (Dipartimento effettivamente esistente nella regione sud occidentale)



Non credibile è infine anche la sua militanza politica, non avendo saputo dire nulla del partito in cui avrebbe militato, neppure il significato dell'acronimo e del politico scelto per rappresentarlo benchè abitasse vicino al suo villaggio (cfr. pg. 3 verbale CT).

Alla luce di quanto precede, benchè si possa ritenere che il ricorrente provenga effettivamente da Kumba (avendo fornito informazioni specifiche sulla città v. pgg 5 e 6 verbale CT e in udienza v. verbale) ed appartenga alla minoranza anglofona, per il resto il Tribunale deve concludere ribadendo il già formulato giudizio di inattendibilità del _____, giudizio che priva di fondamento sia la domanda principale sia quella subordinata di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. cit..

Né sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sub lett. c) del su indicato art. 14.

Il ricorrente nelle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale nulla ha allegato riguardo alla sussistenza o meno di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale e anche in sede di ricorso è stata richiamata la generale situazione di criticità della Camerun senza alcuna contestualizzazione con riguardo alla zona di provenienza del richiedente.

Va infatti rilevato che il _____ proviene dalla città di Kumba situata nella parte sud ovest del Camerun, in relazione alla quale non sussiste una condizione di violenza generalizzata, né sembra che possa verificarsi tale condizione nell'immediato futuro, (cfr. Situazione della violenza nel paese. Battaglione di Intervento Rapido, uso eccessivo della forza – Commissione nazionale per il diritto di asilo

https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_04_14_Camerun_violenza_BIR.pdf

https://www.ecoi.net/en/file/local/1435843/1226_1529564413_2017ycameroon-en.pdf;

anche dalla mappa predisposta dall'ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation non risulta una situazione siffatta

https://www.ecoi.net/en/file/local/1435843/1226_1529564413_2017ycameroon-en.pdf; Amnesty

International Report 2017/18 - The State of the World's Human Rights - Cameroon

<https://www.ecoi.net/en/document/1425274.html>; US Department of State Country Report on Human Rights Practices 2017 - Cameroon <https://www.ecoi.net/en/document/1430109.html>).

Le problematiche esistenti, sotto il profilo in esame, sono quelle inerenti il gruppo terrorista Boko Haram che riguardano però le regioni dell'Estremo nord, lontane da quella di provenienza del ricorrente .

https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_04_14_Camerun_violenza_BIR.pdf

Passando da ultimo ad esaminare la domanda **di protezione umanitaria**, svolta in via residuale, si osserva quanto segue: il D.L. 113/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018 ed entrato in vigore il successivo 5 ottobre, convertito con modificazioni nella Legge n.132 entrata in vigore il 4.12.2018, ha abrogato la seconda parte del comma 6 dell'art. 5 D.Lvo 286/1998 che prevedeva la possibilità per il questore di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso in cui sussistano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano...”.

In luogo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, definitivamente abrogato, è stato introdotto un “permesso di soggiorno per casi speciali” che deve essere rilasciato nelle ipotesi specificamente disciplinate dal D. Lvo 286/1998.



Non essendovi totale coincidenza tra queste ipotesi specificamente indicate e il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 cit. nel testo precedentemente in vigore e non contenendo detta legge di conversione una generale norma transitoria, la Corte di Cassazione investita della questione, con sentenza n.4890/2019 ha affermato il seguente condivisibile principio di diritto *“La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c. 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.*

Tuttavia in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima della entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c. 9 di detto decreto legge”.

Principio confermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 29460/2019 secondo cui *“In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”.*

Pertanto nel caso in esame trova necessariamente applicazione la normativa previgente.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, infatti, *“tale forma di tutela, posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, ha natura residuale, perché “i seri motivi” richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non sono tipizzati e costituiscono un catalogo “aperto” (Cass. 26566/2013; Cass. S.U. 19393/2009)” e sono caratterizzati “dallo scopo di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionali.”(cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 1, ord. n. 12978 del 24/5/2018; Cass. civ. Sez. 1, sent. n. 4455 del 23/2/2018).*

La summenzionata protezione va pertanto riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovino in particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi (come ad esempio per motivi di salute e di età) oppure per ragioni di carattere oggettivo (come ad esempio una situazione di grave instabilità politica caratterizzata da generalizzata violenza, dalla perpetrazione di generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali



ecc.), laddove una situazione d'instabilità socio-politica e/o economica del paese di provenienza del migrante sia tanto grave e generalizzata da recare un significativo *vulnus* agli interessi di rango primario di una qualsiasi persona collocata in quell'area geografica.

Reputa il Collegio di dover accogliere la domanda avanzata dal [] essendo integrati i profili di vulnerabilità oggettiva che detta protezione è volta a tutelare, atteso che il ricorrente appartiene alla minoranza anglofona in lotta dal 2016 con quella francofona .

Nel caso di specie le fonti consultate descrivono come ancora attuale e cruenta la lotta tra la comunità anglofona e quella francofona iniziata nell'ottobre del 2016. [**La questione della minoranza anglofona**

3. *International Crisis Group* nel suo rapporto sull'"Africa pubblicato nell'agosto 2017 scrive relativamente al Camerun:

"Dall'ottobre 2016, il Camerun sta attraversando una crisi politica. La minoranza di lingua inglese, che si sente emarginata politicamente ed economicamente, esprime la sua frustrazione con richieste corporative. Sebbene il governo abbia accettato alcune misure con l'intento di rappacificazione, dovrebbe ricostruire un rapporto di fiducia reciproca con la minoranza di lingua inglese per evitare frizioni alla vigilia delle elezioni generali previste per il 2018. [...]

Dall'ottobre 2016, le mobilitazioni sociali in un contesto di richieste corporative sono degenerare in una crisi politica nelle regioni anglofone del Camerun. Questa crisi ha fatto riemergere la questione anglofona e ha evidenziato i limiti del modello di governance camerunense, basato sul centralismo e sulla cooptazione delle élite.

La parte anglofona è formata da due delle dieci regioni del paese, il nord-ovest e il sud-ovest, che rappresentano 16.364 chilometri quadrati su una superficie totale di 475.442 chilometri quadrati e circa 5 milioni di abitanti di una popolazione camerunense di 24 milioni. È la roccaforte del principale partito di opposizione, il Fronte socialdemocratico (SDF) e svolge un ruolo importante nell'economia, in particolare attraverso settori agricoli e commerciali dinamici. Gran parte del petrolio del Camerun, che rappresenta un dodicesimo del suo prodotto interno lordo (PIL), viene sfruttato dalla parte anglofona del paese. ... 6. La crisi è proseguita in una escalation di violenza di cui riferisce un documento dell'ottobre scorso di International Crisis Group:

"[...] Il conflitto tra governo e minoranza anglofona nelle regioni del Sud Ovest e del Nord Ovest si è intensificato, con la repressione delle proteste da parte delle forze di sicurezza [...]. Decine di migliaia di persone hanno protestato l'1 ottobre per dichiarare simbolicamente l'indipendenza di "Ambazonia", nome putativo della regione di lingua inglese. [...]

[...]le forze di sicurezza hanno usato proiettili veri e gas lacrimogeni per disperdere le proteste, decine di persone sono rimaste uccise, la repressione è proseguita nella settimana seguente, anche nella capitale Yaoundé. I leader secessionisti il 12 ottobre hanno deferito il presidente Biya ed alcuni membri del governo alla Corte Penale Internazionale per genocidio e crimini contro l'umanità. [...]" così Unità COI del Ministero dell'interno del 6.12.2017 nonché le recenti COI EASO del 2.05.2019 al seguente link

https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/02_05_2019_Camerun_Situazione_generale_Capi_tradizionali_Bamileke_successione.pdf

Nonché <https://ilmanifesto.it/biya-apre-ai-ribelli-anglofoni-del-camerun-deponete-le-armi-e-dialoghiamo/> [- Biya apre ai ribelli "anglofoni" del Camerun: deponete le armi e dialoghiamo Il messaggio del presidente. «Chi si arrende non avrà nulla da temere, la popolazione ha la necessità di chiudere questo capitolo doloroso». La Chiesa approva la potenziale svolta, frutto delle pressioni internazionali sul presidente. Ma per i leader indipendentisti è solo «circo politico»].



Infine un articolo di Mondo Missione del gennaio 2019 riporta che “i gruppi di separatisti – gli “Amba Boys” – si sono sempre più radicalizzati, arrivando a chiedere l’indipendenza delle regioni anglofone e autoproclamando simbolicamente la Repubblica di Ambazonia. I loro leader sono in gran parte all’estero e in parte in prigione. Di fatto, attualmente, la situazione sembra fuori controllo, e ad approfittarne ci sono anche gruppi di delinquenti che si accaniscono a loro volta sulla popolazione, che si trova così in mezzo al fuoco incrociato di esercito, ribelli e criminali. Gli stessi militari, inviati massicciamente dal governo per controllare la situazione, non fanno altro che aggiungere violenza a violenza. Esecuzioni sommarie, taglieggiamenti, rea-zioni spropositate sono all’ordine del giorno nei confronti di chiunque sia sospettato di stare dalla parte dei separatisti. Da sempre marginalizzata dal governo centrale, la popolazione dell’Ovest ha subito molte forme di discriminazione: dalla mancanza di infrastrutture e investimenti all’isolamento imposto con il taglio delle telecomunicazioni al tentativo di imporre il sistema scolastico francese. Ora, da circa due anni, tutto è bloccato: scuole, ospedali, uffici amministrativi, ma anche il rifornimento di cibo e di beni di prima necessità. «Molti mercati sono stati dati alle fiamme – testimoniano le suore di Shisong -, i negozi sono chiusi e la gente non riesce nemmeno ad andare nei campi per coltivare, perché rischia di essere uccisa». E così, oltre alle violenze, la popolazione deve far fronte a una crisi umanitaria che si fa di giorno in giorno più severa.

Alla luce di quanto precede e considerato quanto ribadito dalle citate Sezioni Unite con la citata sentenza n. 29460/2019, il richiedente ha, quindi, diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1 comma 9 del D.L. 113/18, convertito nella L. n. 132 del 2018.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l’amministrazione statale, sicché l’applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell’amministrazione statale ad un pagamento in favore di se stessa (v. Cass. ordinanza n. 5819 del 09.03.2018).

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa così provvede:

1. in parziale accoglimento della domanda riconosce in favore di _____ (CUI _____) il diritto alla protezione umanitaria;
2. dispone che il presente decreto sia notificato alla ricorrente e comunicato al Ministero dell’Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia - Sezione di Brescia al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1 comma 9 del D.L. 113/18, convertito nella L. n. 132 del 2018;
3. nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza

Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2019

Il Presidente

Mariarosa Pipponzi

pagina 9 di 9

